

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4082

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUCCHINO, FEDI, PORTA, GIANNI FARINA, GARAVINI, NARDUCCI, GATTI, CESARE MARINI, MURER, TOUADI, MARANTELLI, RIGONI, RAMPI, POMPILI, MIGLIOLI, LAGANÀ FORTUGNO, GRASSI, GNECCHI, FIANO, FERRARI, ESPOSITO, CODURELLI, MARCO CARRA, MATTESINI, GIOVANELLI, DI BIAGIO, ANGELI, LO MONTE, MARCAZZAN, MARCHI, BOCCUZZI, PORTAS, MIOTTO, ARGENTIN, LIVIA TURCO, DAMIANO, VELTRONI, MARIO PEPE (PD), GIORGIO MERLO, ENZO CARRA, PEZZOTTA, MANTINI, DONADI, EVANGELISTI, DI GIUSEPPE, ROTA, ANIELLO FORMISANO, PALADINI, PALOMBA, DI STANISLAO, CAMBURSANO, MESSINA, MONAI, ZAZZERA, BARBATO, PALAGIANO, FAVIA**

Modifica all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimborso dei contributi previdenziali versati dai lavoratori extracomunitari che rimpatriano senza avere maturato il diritto alle relative prestazioni

*Presentata il 15 febbraio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, all'articolo 18 sostituisce l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concer-

nenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il comma 13 dell'articolo 22, nel testo sostituito, dispone che « salvo quanto

previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

Per effetto di tale disposizione ai lavoratori extracomunitari rimpatriati spetta la pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo. Ciò significa che per perfezionare il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile nel sistema contributivo non sono più richiesti, nel caso di rimpatrio, i cinque anni di contribuzione previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Sono esclusi da questa garanzia tutti i lavoratori extracomunitari che rimpatriano e che rientrano invece nei sistemi pensionistici retributivo o misto e che non fanno valere un'anzianità contributiva sufficiente a maturare un diritto alla pensione autonomo in questi ultimi due sistemi. Si è creata così una situazione di disparità di trattamento tra categorie simili di lavoratori che penalizza, tuttavia,

quelli che rientrano nei sistemi pensionistici retributivo e misto e che paradossalmente sono immigrati in Italia in periodi più remoti nel tempo, hanno forse vissuto in Italia più a lungo e hanno versato un numero più alto di contributi.

La proposta di legge intende sanare in parte la discriminazione citata reintroducendo nella legislazione italiana l'istituto del rimborso dei contributi che era stato previsto fino all'anno 2002 e che fu abolito dalla legge n. 189 del 2002. Il rimborso sarebbe quindi alternativo alla conservazione dei diritti previdenziali maturati in Italia in caso di rimpatrio previsto dalla normativa vigente (e che rimarrebbe in vigore) in favore dei lavoratori extracomunitari che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo a prescindere dall'anzianità contributiva fatta valere e si applicherebbe anche ai lavoratori extracomunitari che non rientrano nel sistema contributivo, bensì in quello retributivo o misto, introducendo così il principio di parità di trattamento.

In sintesi, quindi, la proposta di legge stabilisce che i lavoratori extracomunitari, compresi quelli che avrebbero titolo alla pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto, in caso di rimpatrio hanno la facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultano versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 3 per cento annuo.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al comma 13 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I medesimi lavoratori extracomunitari, compresi quelli che avrebbero titolo alla pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto, in caso di rimpatrio hanno in alternativa la facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non è regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultano versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 3 per cento annuo ».

€ 1,00



\*16PDL0046670\*